



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Deliberazione 19 gennaio 2011

Entrata in vigore ed efficacia della deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010 - Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti.

IL COMITATO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, in vigore dal 25 dicembre 2010;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, e successive modificazioni e integrazioni, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza del Comitato Nazionale dell'Albo la determinazione dei criteri per l'iscrizione nelle diverse categorie e classi e l'art. 23, comma 6, il quale stabilisce il termine di giorni 60 dall'adozione di dette disposizioni per la presentazione delle domande d'iscrizione all'Albo nella categoria 8;

Vista la propria deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010, recante criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8;

Visto, in particolare, l'articolo 4, della predetta deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010, il quale dispone che l'efficacia della deliberazione medesima decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all'articolo 212, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Considerato che detto decreto non è stato ancora emanato;

Considerato, altresì, che l'articolo 212, comma 10, del D.Lgs 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D.Lgs 205/10, ha previsto che l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, sia subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e che fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano le modalità e gli importi previsti dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio dell'8 ottobre 1996, come modificato dal Decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 23 aprile 1999.

Ritenuto, pertanto, di dovere rideterminare, sulla base della disposizione transitoria di cui al precedente punto, la data di entrata in vigore e di efficacia della deliberazione n.2 del 15 dicembre 2010;

DELIBERA

Articolo 1

1. La deliberazione n. 2 del 15 Dicembre 2010 entra in vigore ed è efficace dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del comunicato relativo alla adozione della presente deliberazione.

2. L'artico 4 della deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010 è abrogato.

IL SEGRETARIO

Anna Silvestri

IL PRESIDENTE

dott. Eugenio Onori